Copia

COMUNE DI OSCHIRI

Via Marconi,9 - 07027

PROVINCIA DI SASSARI

P. IVA 00110800901

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.62 del 08/07/2024

OGGETTO:Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale del dipendente matricola 332.

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di luglio, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore diciotto e minuti quarantacinque, presieduta dal CARTA ROBERTO nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente	Modalità Videoconferenza
1. CARTA ROBERTO - Presidente	Sì	XXX
2. FRESU PIETRO - Assessore	Sì	XXX
3. BUA MARCO - Assessore	Sì	XXX
4. PUTZU ROSSELLA - Assessore	Sì	XXX
5.		
Totale Presenti:	4	
Totale Assenti:	0	

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Fabio FAIS. Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si attesta la conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell'art. 97 c. 2 D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale

_____

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	08/07/2024	CARTA ROBERTO	
REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	08/07/2024	CARTA ROBERTO	

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto.

Il Responsabile del procedimento

_____

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri. Responsabile Procedimento: SINDACO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Vista la proposta di Deliberazione redatta dal Segretario Comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;

Visto che il dipendente con numero matricola 332, il cui nominativo è contenuto nelle note di richiesta allegate, in qualità di dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e fulltime 36/h a far data dal 01/12/2019, inquadrato dal 01/01/2022 nell'ex categoria "D.2" del CCNL REGIONI EE.LL. - attuale area dei funzionari ed elevata qualificazione, con domande acquisite ai protocolli n. 5538 in data 20/06/2024 e n. 4086 in data 03/05/2024, in relazione al combinato disposto dell'art. 53, comma 1, lett. B, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, e dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ha chiesto di trasformare, l'attuale rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, con durata della prestazione lavorativa limitata al 50% partime 18/h, con allegata proposta dell'articolazione del servizio e dell'orario settimanale da svolgere;

Preso atto che il dipendente con numero matricola 332, ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro dell'attuale rapporto di lavoro da tipo full time 36 h/sett a tipo part time 18 h/sett., di tipo verticale, per motivazioni familiari/personali ed in funzione delle proprie esigenze familiari, anche al fine di sottoscrivere altro rapporto di lavoro part time presso altro ente locale a minor distanza chilometrica dalla residenza, rappresentando inoltre la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro in quanto lavoratore con familiare in condizione di invalidità così come meglio illustrato nelle predette istanze;

Preso atto anche della nota consegnata dal dipendente ed emessa dall'altro ente locale con n. 1502 del 30 Maggio 2024 con la quale si inoltra al su menzionato dipendente giusto invito a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro al fine della costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time 50%, in qualità di vincitore di un concorso pubblico svolto dallo stesso Ente;

Richiamata in merito la normativa vigente, con evidenza di quanto sotto riportato;

- Che a tenore dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 *«gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale […], nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti»;*

- Che la disposizione sopra richiamata è stata recepita anche dal comma 7 dell'art. 53 del CCNL funzioni locali, sottoscritto il 21.05.2018: *«I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50 % di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna»;*

- Che l'orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma disciplinato dall'art. 54 del CCNL funzioni locali, sottoscritto il 21.05.2018, ed il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione (orizzontale – verticale – misto) sono concordati con il dipendente che fa richiesta del rapporto di lavoro a tempo parziale;

- Che ai termini dell'art. 5 del D. Lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro a tempo parziale è

stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto deve contenere la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro;

- Che l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2022 stabilisce che il contratto indichi anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 54 del CCNL del 21.05.2018;

- Che la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è recata dall'art. 62 del CCNL 16 novembre 2022;

- Che ai termini dell'art. 62 comma 2 del CCNL 16 novembre 2022 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015;

- Che ai termini dell'art. 62 comma 2 del CCNL 16 novembre 2022 nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015.

Sentito il Segretario comunale, il quale esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del suddetto dipendente comunale, ritenendo che la stessa non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione nel Comune, nonché in relazione a quanto previsto nell'ultimo atto di ratifica del fabbisogno di personale dell'ente; valutazione motivata anche in ragione della carenza di dipendenti tecnici, così come espresso dai concorsi pubblici banditi dai Comuni, e del rischio di un licenziamento del dipendente con pregiudizio per il Comune;

Dato atto che l'art. 53 del CCNL 21.05.2018 è intervenuto sulla materia del rapporto di lavoro a tempo parziale e, in particolare, al comma 2 ha previsto che: "*il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative (...) Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità"*;

Considerato che la norma prevede l'esclusione delle posizioni organizzative;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del CCNL 21/5/2018: *ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7 dello stesso articolo del CCNL*;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 8 del CCNL 21/5/2018: *in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande per la trasformazione del rapporto a tempo parziale possono comunque essere presentate da parte dipendenti senza limiti temporali;*

Preso atto del termine di 60 gg previsto dall'art. 53 comma 5 del CCNL 21/5/2018, termine entro cui l'ente concede la trasformazione del rapporto, dalla ricezione della domanda, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 dello stesso articolo del CCNL;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 3 del CCNL 21/5/2018: *I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del ri-proporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione;*

Tenuto conto che le disposizioni sopra richiamate, lette in combinato disposto, portano a concludere che l'art. 92 del TUEL prevede - per il solo personale degli enti locali - una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego che consente al dipendente, senza che ciò possa costituire deroga alle modalità di reclutamento nella PA , di avere due distinti contratti individuali di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53 del CCNL 21.5.2018 per i quali (ora per espressa previsione dell' art. 24, comma 6, del CCNL del 16.11.2022) è necessaria la preventiva autorizzazione della amministrazione di appartenenza (v. ARAN CFL 136);

Accertata la inesistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto di dovere dare mandato al Responsabile del Servizio Personale alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti al fine di dar corso alla rideterminazione del trattamento economico spettante al/alla detto/a dipendente in proporzione alla riduzione della prestazione lavorativa;

Ritenuto di poter concedere a richiesta del dipendente sopra indicato, in funzione della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time 36/h a partime 18/h a far data dall'adozione del presente atto, l'autorizzazione a prestare la propria attività lavorativa limitata al 50% presso altro ente locale indicato dallo stesso dipendente, senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio presso il Comune di Oschiri;

Precisato che l'attività lavorativa limitata al 50% presso altro ente locale non dovrà interferire con l'orario di servizio stabilito presso questo Ente, rimanendo possibile in funzione delle stesse esigenze del dipendente la possibilità di richiedere un adeguamento e/o modifica del proprio orario di lavoro;

Tenuto conto che l'autorizzazione al dipendente di attività lavorativa limitata al 50% presso altro ente locale, non comporta spese a carico del bilancio comunale. Infatti, trattandosi di attività lavorativa limitata al 50% e con rapporto contrattuale completamente indipendente dal rapporto contrattuale che il lavoratore conduce presso il Comune di Oschiri; in capo all'altro ente è rimessa l'intera disciplina economica, previdenziale e contrattuale dell'ulteriore contratto partime;

Visto l'art. 73 del D.L. 112/2008, coordinato con la Legge di conversione n. 133/2008, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 58 della Legge n. 662/1996 introducendo la discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione dell'orario di lavoro part-time ai propri dipendenti;

Richiamato quanto disposto dall'art. 53 commi 13 e 14 del CCNL 21/5/2018:

- *Comma 13: I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da*

tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

- *Comma 14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.*

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Acquisiti i pareri favorevoli reso del Responsabile del Settore Amministrativo e di quello finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto:

- l'art. 92 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

- l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- gli atti di ufficio;

- il PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.05.2024, con particolare riferimento alle sezioni in materia di personale;

TUTTO ciò considerato.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) **Di dichiarare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) **Di accogliere** ai sensi dell'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 la richiesta del dipendente con numero matricola 332 volta alla trasformazione dell'attuale proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, con durata della prestazione lavorativa limitata al 50% partime 18/h, autorizzando la decorrenza del nuovo rapporto di lavoro dalla data odierna, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 92 del TUEL, della richiesta anche in merito all'autorizzazione del dipendente allo

svolgimento di altra attività lavorativa presso altro ente locale limitata al 50% senza nessuna imposizione di limiti temporali;

3) **Di dare atto** che per ogni atto conseguente il Responsabile del Servizio Personale prenda atto che questa Amministrazione autorizza a decorrere dalla data odierna che il rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con numero matricola 332, inquadrato dal 01/01/2022 nell'ex categoria "D.2" del CCNL REGIONI EE.LL.., è trasformato di diritto in rapporto a tempo parziale con durata della prestazione lavorativa nella misura del 50% partime 18/h;

4) **Di dare atto** che pertanto il Responsabile del Servizio Personale provvederà a formalizzare l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti gestionali in merito, compresa la stipulazione con il dipendente del nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con espressa indicazione della tipologia del part-time, dell'articolazione dell'orario, evidenziando che gli emolumenti stipendiali ed ulteriori trattamenti economici spettanti al detto dipendente siano proporzionati al 50% e di destinare i risparmi di spesa quali economie di bilancio, ai sensi dell'art. 1 - comma 59 della Legge 662/1996 in conformità al testo vigente;

5) **Di dare atto** che il dipendente con numero matricola 332 a decorrere dalla data odierna osserverà presso il Comune di Oschiri il seguente orario di lavoro:

Giorno	mattina		pomeriggio	
	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
lunedì	09:00	14:00	----	----
martedì	----	----	----	----
mercoledì	09:00	14:00	14:30	17:30
giovedì	----	----	----	----
venerdì	09:00	14:00	----	----
Ore settimana	18			

6) **Di dare atto** che il dipendente con numero matricola 332 avrà diritto al trattamento economico su base mensile, rapportato in relazione alla percentuale di part time;

7) **Di dare atto** che il nominativo del dipendente è contenuto negli allegati, non soggetti a pubblicazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) **Di dare atto** che il presente atto sarà immediatamente notificato al dipendente interessato al quale è fatto obbligo di presentarsi al Responsabile del Servizio Personale, per sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro.

9) **Di dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere recepito nell'ambito del PIAO 2024/2026 di cui costituisce integrazione;

10) **Di trasmettere** copia del presente atto all'altro ente locale indicato dal dipendente per i provvedimenti di sua competenza;

11) **Di rimettere** copia del presente provvedimento agli uffici per l'assolvimento dei consequenziali obblighi di pubblicazione, comunicazione e trasparenza;

Di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri. Responsabile Procedimento: SINDACO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale	**Il Sindaco**
F.to : Dr. Fabio FAIS	F.to : CARTA ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17/07/2024, con numero per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);

è stata trasmessa in data ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°6488

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 17/07/2024 **Il Segretario Comunale**
F.to: Dr. Fabio FAIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/07/2024:

☑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000).

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione.

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 17/07/2024 **Il Segretario Comunale**
F.to: Dr. Fabio FAIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Oschiri li, 17/07/2024 **Il Segretario Comunale**Dr. Fabio FAIS

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri. Responsabile Procedimento: SINDACO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line